

(N. 694)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1949 (V. Stampato N. 767)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 NOVEMBRE 1949

**Modificazioni al trattamento di previdenza al personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1045, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi

della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo articolo 3.

Il contributo è per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed è attribuito, per l'1,40 per cento, alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione.

Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pen-

sionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonchè l'onere riguardante la concessione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Con la stessa aliquota di contributo si copre altresì, per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000.

Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

La misura del contributo sarà variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1° aprile 1948.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente articolo 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 3 giugno 1949, n. 322, nonchè il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennità di caropane.

Art. 3.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo sono: lo stipendio o il salario, composti del minimo contrattuale, degli assegni di merito e *ad personam* e degli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima quota mensile dello stipendio

o del salario, il compenso ai notturnisti sulla 8^a e 9^a ora di lavoro e l'indennità di connessione di lavoro con le maestranze.

Art. 4.

La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1° dicembre 1947 è commisurata a tanti quarantesimi degli elementi della retribuzione indicati all'articolo 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati.

La pensione non può, comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, nè inferiore a lire 84.000 annue.

Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennità di cui al successivo articolo 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'ammontare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13^a mensilità dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1° gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.

Art. 5.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1948, nella misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente articolo 4:

per le prime 2000 lire ed importi inferiori	30
per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000	10
per l'eccedenza da lire 6001 in poi	5

Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'articolo 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098.

Art. 6.

In via transitoria e fino a nuova disposizione, il primo comma dell'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:

a) abbiano compiuto 15 anni di iscrizione, effettivi o riscattati, ed abbiano superato 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;

c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione ».

Gli iscritti al Fondo che contino 15 anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, hanno facoltà di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.

Di tale facoltà potrà beneficiare solo una aliquota annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facoltà 60 iscritti.

Nella predetta aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di età e di anzianità di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.

I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.

I richiedenti che non possano fruire dell'anticipata liquidazione della pensione, perchè in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.

Art. 7.

Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto 15 anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'età di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro è tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.

Art. 8.

Le somme accantonate presso le società esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947, a scopo di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle Società medesime.

Qualora con tale versamento il disavanzo al 1° gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sarà provveduto dalle Società, con le modalità da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, l'articolo 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunti i 10 anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'articolo 13 una indennità per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscri-

zione, con un minimo di lire 500; i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi si computano in ragione di dodicesimi di anno.

« Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della indennità di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata la pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sarà corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia ».

Art. 10.

L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1948, che si sia avvalso della facoltà di continuare la iscrizione al Fondo in base all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, ha facoltà di versare, a decorrere dal 1° gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'articolo 1 fino alla concorrenza dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed all'anzianità di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948.

Ove l'iscritto si avvalga di tale facoltà, la pensione ad esso spettante sarà computata sullo stipendio o sul salario sul quale è stato corrisposto il contributo.

L'iscritto potrà avvalersi di tale facoltà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, precisando la misura dello stipendio e del salario sul quale intende versare il contributo.

Qualora non si avvalga di tale facoltà, rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sarà rivalutata ai sensi dell'articolo 5.

Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1° aprile al 1° dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1° gennaio 1948 sarà considerato come versato in base all'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'iscritto ha pure la facoltà di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.

« La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio ».

Art. 12.

L'articolo 5 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

Al primo comma, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente lettera *c*):

« *c*) gli anni di servizio prestati presso società ausiliarie già assorbite dalle aziende telefoniche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il riscatto dei periodi sopra indicati, l'iscritto deve versare la corrispondente riserva matematica prospettiva in base alla retribuzione soggetta a contributo raggiunta al momento della domanda di riscatto ».

Art. 13.

La facoltà di riscatto prevista dal primo comma dell'articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, può essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al

Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e colle modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo 5, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

Art. 14.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, ha facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla ripresa del servizio, di versare a proprio carico il contributo globale di cui all'articolo 1, sugli elementi della retribuzione soggetti a contributo, non percepiti.

Art. 15.

La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.

Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra è limitato a sei mesi dalla data medesima.

Art. 16.

L'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

« Ogni 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilerà il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procederà allo esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti al Comitato amministratore e comunicati

al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 17.

Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni anteriori alla presente legge.

Art. 18.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera e) dell'articolo 20 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 19.

È ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Società Italcable, con le modalità e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.

Art. 20.

Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.